

# Dispositivo dell'art. 416 Codice Penale

Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare  
→ Titolo V - Dei delitti contro l'ordine pubblico (artt. 414-421)

Quando tre o più persone <sup>(1)</sup> si associano <sup>(2)</sup>allo scopo di commettere più delitti [305, 306] <sup>(3)</sup>, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.